

Comune di Buriasco

Provincia di Torino

Piano triennale di prevenzione della corruzione

(L. 190/2012)

2016 - 2018

SOMMARIO

Premessa	3
1.1 Data e documento di approvazione del Piano	
1.2 Il concetto di "corruzione" ed i principali attori, interni ed esterni, del sistema di contrasto a	
corruzione	5
1.3 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C	6
2 - Gestione del rischio	
2.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree	di
rischio"	
2.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio	8
3 - Formazione in tema di anticorruzione	
3.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione	10
3.2 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione	11
3.3 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione	11
3.4 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione	11
3.5 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione	11
3.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione	
4. Codice di comportamento	
4.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici	11
4.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento	
4.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento	
5. Altre iniziative	12
5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale	12
5.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino	la
pubblicità e la rotazione	
5.3 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consent	
ai pubblici dipendenti	
5.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione de	
cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità	
5.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibil	i a
seguito della cessazione del rapporto	
5.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzio	
	13
5.7 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illec	
(whistleblower)	13
5.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti	14
5.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o di	
regolamento, per la conclusione dei procedimenti	
5.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti d	
con essa stipulano contratti	
5.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contribu	-
sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere	
5.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale	
5.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione (
sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e de modalità di informativa	
modalità di informativa	10
5.14 AZIOHI UI SEHSIDIIIZZAZIOHE E TAPPOHO COH IA SOCIELA CIVIIE	TO

Premessa

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la Corruzione che è stata adottata dalla Assemblea Generale dell'ONU il 31.10.2003, con la risoluzione n. 58/74, sottoscritta dallo Stato Italiano il 09.12.2003 e ratificata con L. 116/2009, prevede che ciascun stato debba elaborare ed applicare efficaci politiche per prevenire la corruzione e l'illegalità.

In particolare la Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione dispone che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'OECD, il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

Il 6 novembre 2012 il Parlamento italiano ha approvato la legge n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", legge che è stata successivamente pubblicata sulla G.U. 13.11.2012 n. 265 ed è entrata in vigore il 28.11.2012.

Fanno da importante corollario alla L. 190/2012 i seguenti atti normativi:

- D.lgs. 14.03.2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- D.lgs. 08.04.2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 599 della L. 06.11.2012 n. 190";
- D.p.r. 16.04.2013, n. 62 recante "Regolamento codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165";

Le disposizioni normative elencate prevedono una serie di importanti incombenze per ogni pubblica amministrazione. In particolare il Comune di Buriasco ha:

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.05.2012 approvato il "Piano Provvisorio di Prevenzione della Corruzione", dando atto (punto 2 del dispositivo) che lo stesso rimanesse in vigore fino all'approvazione del Piano Triennale di prevenzione della Corruzione";
- Con decreto Sindacale del 27.05.2014 il Segretario Comunale è stato individuato quale "responsabile della prevenzione della Corruzione"
- Con decreto Sindacale del 27.05.2014 il Segretario Comunale è stato individuato quale "responsabile della trasparenza"

L'art. 1, co. 8, della citata Legge 190/2012 impone che entro il 31 gennaio di ogni anni venga approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione e che tale piano sia coordinato e coerente con il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato dall'Anac (già Civit) con deliberazione n. 72/2013, pertanto, con il presente documento di provvede in merito al triennio 2016-2018, sulla scorta del piano approvato per il triennio 2015-2017.

1 - Processo di adozione del Piano

1.1 Data e documento di approvazione del Piano

Come chiarito dalla delibera ANAC n. 12/2014 l'organo competente ad adottare il piano triennale della prevenzione della corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta Comunale, che con proprio provvedimento n. 8 del 29/01/2016, reso immediatamente eseguibile ha approvato il testo del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, che ne costituisce parte integrante, per il periodo 2016-2018.

1.2 Il concetto di "corruzione" ed i principali attori, interni ed esterni, del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012 è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti, individuabili come attori esterni:

- L'Autorità nazionale anticorruzione (rectius Civit, ora ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata Stato Regioni che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 190/2012);
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);

- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile delle prevenzione della corruzione;
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione, sono:

- l'autorità di indirizzo politico che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C. (Giunta Comunale) e ad aver nominato (Sindaco) il responsabile della prevenzione della corruzione, dovrà adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- il responsabile della prevenzione della corruzione (individuato nel Segretario Comunale protempore del Comune) che ha proposto all'organo di indirizzo politico l'adozione del presente piano. Inoltre, il suddetto responsabile definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione; verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione; propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come aualora intervengano mutamenti nell'organizzazione dell'amministrazione, verifica l'eventuale possibilità di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; entro il 15 dicembre di ogni anno pubblica sul sito la relazione sull'attività svolta e trasmette la medesima relazione all'organo di indirizzo politico e riferisce sull'attività svolta ogni volta lo ritenga opportuno. Inoltre entro il entro il 31 **gennaio** di ogni anno, propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012),
- i titolari di posizione organizzativa, per l'area di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del responsabile, del referenti e dell'autorità giudiziaria: partecipano al processo di gestione del rischio, propongono misure di prevenzione, assicurano l'osservanza del codice di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione;
- tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente piano, segnalano le situazioni di illecito al responsabile, segnalano casi di personale in conflitto di interessi.

L'elaborazione dell'aggiornamento al Piano Triennale 2016-2018 è stata svolta a cura del Responsabile della Corruzione che non ha coinvolto "attori esterni", stante anche le ridotte dimensioni dell'ente, nel processo di predisposizione dell'aggiornamento stesso. Si ritiene che la pubblicazione sul sito istituzionale garantisca la possibilità di presentare osservazioni che potranno costituire oggetto di ulteriore aggiornamento o successive variazioni.

1.3 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.

Una volta approvato, il Piano è pubblicato permanentemente sul sito istituzionale di questa Amministrazione e copia dello stesso è inoltrato al Dipartimento della Funzione Pubblica per via telematica, con le modalità definite dall'ANAC stesso.

2 - Gestione del rischio

Ouesto paragrafo del PTPC contiene:

- -l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio";
- -la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;

2.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'amministrazione con riferimento al rischio.

Le fasi principali da seguire vengono descritte di seguito e sono:

- mappatura dei processi attuati dall'amministrazione;
- valutazione del rischio per ciascun processo;
- trattamento del rischio

All'interno dell'Ente sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro AREE seguenti:

A) Acquisizione e progressione del personale

- 1. reclutamento
- 2. progressioni di carriera
- 3. conferimento di incarichi di collaborazione.

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

- 1. definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2. individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- 3. requisiti di partecipazione;
- 4. requisiti di aggiudicazione;
- 5. valutazione delle offerte;
- 6. verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- 7. procedure negoziate;
- 8. affidamenti diretti;
- 9. revoca del bando;
- 10. redazione del cronoprogramma;
- 11. varianti in corso di esecuzione del contratto;
- 12. subappalto;
- 13. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali in fase di esecuzione del contratto.

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" 1
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" a contenuto vincolato
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell"an"¹
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an"¹ e nel contenuto

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an"¹
- 2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato

¹ Provvedimenti amministrativi con obbligo di emanazione

- 3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'"an" a contenuto vincolato
- 4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
- 5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an"¹
- 6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'"an"¹ e nel contenuto

In fase di attuazione del Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà ad individuare specifici procedimenti ascrivibili alle singole aree.

2.2 Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari, ove esistenti, e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del PNA (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).

L'identificazione dei rischi è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

B. L'analisi del rischio

Consiste nella valutazione delle probabilità che il rischio si concretizzi e delle conseguenze che ciò produrrebbe (probabilità ed impatto). Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico, ottenuto moltiplicando il valore delle probabilità con il valore dell'impatto.

B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi

Criteri e valori per stimare la "probabilità" sono i seguenti (Allegato 5 PNA):

- discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);
- rilevanza esterna: nessuna, valore 2; se il risultato si rivolge a terzi, valore 5;
- complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);
- **valore economico**: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);
- **frazionabilità del processo**: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

• **controlli**: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il Responsabile della Corruzione per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5 punti).

B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

- **Impatto organizzativo**: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).
- **Impatto economico**: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.
- **Impatto reputazionale**: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.
- **Impatto sull'immagine**: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione". In pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

I singoli rischi ed i relativi processi sono inseriti in una "classifica del livello di rischio". Le fasi di processo o i processi per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio identificano le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili ai fini della prevenzione.

D. Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento", ovvero nelle misure utili a "modificare il rischio". In concreto, individuare e valutare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio che si verifichi.

Il PTPC deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

- la trasparenza, che di norma costituisce oggetto del PTTI quale "sezione" del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori. Le misure ulteriori di trasparenza sono indicate nel PTTI, come definito dalla delibera CIVIT 50/2013;
- l'informatizzazione dei processi consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi

Le "misure" previste e disciplinate dal presente sono descritte nei successivi paragrafi: 3 – Formazione, 4 – Codice di comportamento, 5 - Altre iniziative.

3 - Formazione in tema di anticorruzione

3.1 Formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione

L'articolo 7 - bis del decreto legislativo 165/2001 che imponeva a tutte le PA la pianificazione annuale della formazione è stato abrogato dal DPR 16 aprile 2013 numero 70.

L'articolo 8 del medesimo DPR 70/2013 prevede che le sole amministrazioni dello Stato siano tenute ad adottare, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, un Piano triennale di formazione del personale in cui sono rappresentate le esigenze formative delle singole amministrazioni.

Tali Piani sono trasmessi al DFP, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione che redige il Programma triennale delle attività di formazione dei dirigenti e funzionari pubblici, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Gli enti territoriali possono aderire al suddetto programma, con oneri a proprio carico, comunicando al Comitato entro il 30 giugno le proprie esigenze formative.

Si rammenta che l'ente è assoggettato al limite di spesa per la formazione fissato dall'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010 (50% della spesa 2009), ferma restando l'interpretazione resa dalla Corte costituzionale, sentenza 182/2011, in merito alla portata dei limiti di cui all'articolo 6 del DL 78/2010 per gli enti locali, per la quale i suddetti limiti di spesa sono da considerarsi complessivamente e non singolarmente.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- **livello generale**, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- **livello specifico**, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai responsabili delle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

3.2 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i collaboratori da coinvolgere in percorsi formativi dedicati sul tema.

3.3 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare i soggetti incaricati della formazione.

3.4 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione sulla scorta del programma che la Scuola della Pubblica Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

3.5 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

I consueti canali di formazione ivi compreso la formazione online e in remoto.

3.6 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione Indicativamente, due ore annue per ciascun dipendente individuato al punto 3.2.

4. Codice di comportamento

4.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR n. 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione". Presso il Comune di Buriasco, la funzione dell'organismo indipendente di valutazione è svolta dal Segretario Comunale che cura la stesura del Codice di comportamento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 21.10.2014 – a seguito dell'espletamento dell'iter normativamente previsto – è stato approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Buriasco.

4.2 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

Trova applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

4.3 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e s.m.i..

5. Altre iniziative

5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

L'Ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

Tuttavia, la dotazione organica dell'ente è limitata e non consente l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Inoltre, non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

In ogni caso, compatibilmente con la necessità di garantire la funzionalità dell'Ente, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pagina 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013: "L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni."

5.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Sistematicamente, in tutti i contratti futuri dell'ente sarà escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.).

5.3 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la disciplina dell'articolo 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

5.4 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

L'ordinamento dell'ente non prevede figure con incarico dirigenziale, fatto salvo il Segretario Comunale.

5.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo n. 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazioni circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

5.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della individuazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede:

"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica a campione la veridicità delle suddette dichiarazioni.

5.7 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Il nuovo articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti" (c.d. whistleblower), introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

Secondo la disciplina del PNA – Allegato 1 paragrafo B.12 sono accordate al whistleblower le seguenti misure di tutela:

1. la tutela dell'anonimato;

- 2. il divieto di discriminazione;
- 3. la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis).

Si fa espresso rimando ai paragrafi B.12. 1,2 (Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower) e 3 (Sottrazione al diritto di Accesso) dell'Allegato 1 del PNA:

5.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che "mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".

Nel Piano dello scorso anno, era stata dichiarata l'intenzione dell'ente di elaborare, entro il triennio di vigenza, patti di integrità e protocolli di legalità da imporre in sede di gara ai concorrenti. L'attivazione dell'elaborazione è posticipata a causa della nuova normativa che impone le acquisizioni di lavori, beni e servizi attraverso centrali uniche di committenza.

Non appena disponibile un accordo in tal senso, sarà cura del Responsabile della Corruzione del Comune di Buriasco provvedere a stimolare la centrale ad adottare i citati protocolli e patti di integrità nell'ambito delle sue attività.

5.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti.

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

L'ente, entro il triennio di durata del presente piano, valuterà l'implementazione di un programma informatico, che potrà essere legato anche al protocollo informatico, per il controllo del rispetto dei termini procedimentali, grazie al quale possano emergere omissioni o ritardi che possono rappresentare sintomo di fenomeni corruttivi.

La competenza del monitoraggio, da effettuarsi eventualmente anche a campione, spetta al responsabile della prevenzione e corruzione.

5.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti

Sempre nel triennio di durata del presente piano, verrà attivato un sistema di monitoraggio grazie al quale ogni ufficio dovrà segnalare qualsiasi evento che comporti una modifica del rapporto contrattuale originario.

La competenza del monitoraggio spetta al responsabile della prevenzione e corruzione.

5.11 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione numero 2 del 23.01.1992.

5.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo n. 165/2001 e del regolamento di sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

5.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dipendenti con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.

5.14 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA, l'Ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCP e alle connesse misure.